STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "A.D.D.A

Titolo I

Costituzione e scopi



Art. 1

E' costituita un'Associazione culturale di utilità sociale denominata "A.D.D.A." Associazione per i Diritti dei Diversamente Abili. L'Associazione ha sede in Portogruaro (VE) in via Trieste 35/a ed opera principalmente nel territorio del Veneto Orientale.

Art. 2

L'Associazione apolitica ed apartitica non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi.

In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Raccolta fondi per acquisto di materiale per i soggetti.
- b) Organizzazione di eventi e convegni per la sensibilizzazione delle tematiche.
- c) Semplificare le pratiche burocratiche da assolvere per l'acquisizione dei diritti dei disabili.

Art. 3

I soci si dividono in Soci Fondatori e Sostenitori.

Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione.

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa. Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e presentino domanda di iscrizione scritta e firmata, indirizzata al Presidente.

Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale.

Art. 4

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica. La qualità di socio si perde:

- a) per mancato pagamento della quota associativa;
- b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.

Titolo II Organi dell'associazione

Art. 5

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci;

- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 6

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo; essa inoltre provvede a:

- eleggere gli organi sociali;
- deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea si riunirà convocata dal Presidente, o su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

Art. 7

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge, deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 8

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri eletti dall'Assemblea ordinaria. Il Consiglio Direttivo in carica per la durata di tre anni è rieleggibile.

Art. 9

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- la nomina, al suo interno, del Vice Presidente e del Segretario;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- la redazione annuale del bilancio consuntivo.

La carica di consigliere non prevede alctin compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio.

Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

Titolo III Patrimonio sociale

Art. 11

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Titolo IV Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art. 12

Lsoci fondatori:

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Anastasia Leonardo NSTLRD77E21I403D Lounde Certose
Bandolin Giampietro Sienpetro Bondolin
Ciprian Fabio CPRFBA85P16G914J Tario aiprion
Guarneri Gyada GRNGYD76D5E473D
Ravanello Andrea RVNNDR74M26E473N
Rodriquez Riccardo RDRRCR68C25G914I HoccoRom
Zanessi Maja Maria ZNSMMR61A69H823S Musy @ Zanessi Maja Maria ZNSMMR61A69H823S
In data 19/03/2015 l'assemblea riunita individua nel Sig. Riccardo RODRIQUEZ la figura del Presidente, legale rappresentante dell'Associazione ADDA.
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZI PUE PROVINCIALE DI VENEZIA UFFICIO ILIMITORIALE DI PORTOGRUARO 1 0 MAD 2015
Atto Registrato il 1 9 MAR. 2015 al N° 481 Serie 3